- visto il verbale dell'udienza odierna;
- esaminata la documentazione del procedimento esecutivo
- letta la relazione peritale depositata dall'esperto
- sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
- visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che il prezzo possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà né sussistenti giustificati motivi per disporre la rateizzazione del versamento del prezzo;

la vendita senza incanto con del compendio oggetto di pignoramento, come identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore;

valutate le caratteristiche dei beni oggetto della procedura esecutiva e ritenuto opportuno disporre la loro vendita con delega al professionista ex art. 591-*bis* c.p.c. e con le modalità telematiche richieste dall'art. 569 c.p.c.;

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589, 590 e 591 c.p.c.:

l'avv. (già custode professionale), che vi provvederà, quale referente della procedura, in via esclusivamente telematica, con eventuale gara tra gli offerenti in modalità telematica asincrona;

- che , a mezzo PEC, alla comunicazione del presente provvedimento al professionista delegato;
- che, , il professionista delegato confermi l'accettazione dell'incarico, depositando nel Decorso tale termine senza che il nominato professionista abbia provveduto all'accettazione dell'incarico, per la sostituzione del professionista e per l'eventuale segnalazione al Presidente del c.p.c.;
- che, in caso di accettazione dell'incarico, il , ad informarne il creditore procedente ed i creditori intervenuti, onde consentire il tempestivo versamento del fondo spese;

gestore della vendita telematica la società che vi provvederà a mezzo del suo portale

, dalla comunicazione della presente ordinanza, per lõespletamento delle operazioni di vendita (sino per le successive attività delegate , disponendo che, nel caso di mancata conclusione delle operazioni entro detto termine, il professionista delegato , indicando le attività svolte ed i motivi che hanno impedito la vendita e rimettendogli gli atti per la prosecuzione della procedura , riservando all proroga di un nuovo termine;

la somma da versare a titolo di fondo spese, comprensivo anche delle presumibili spese di pubblicità del gestore della vendita telematica nonché dei costi da sostenere per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche in vendita in ogni esperimento di vendita):

- , nel caso in cui la vendita abbia ad oggetto ;
- nel caso in cui la vendita abbia ad oggetto ;

che il fondo spese sia corrisposto al professionista delegato da parte del creditore procedente, a titolo di anticipazione, (da effettuarsi a mezzo PEC o raccomandata a./r.) allo stesso subito dopo la sua nomina e, comunque, . Detto invito deve contenere che, in caso di mancata integrazione del fondo spese nel termine di trenta giorni suindicato, gli atti saranno rimessi al G.E. per la declaratoria di improcedibilità della procedura .

Il fondo spese dovrà essere versato, alternativamente:

- mediante assegno circolare con la seguente int Proc. Esec. R.G.E.I. n. ___ Fondo speseó;
- mediante bonifico bancario da effettuarsi su speseó;

che, , il professionista delegato provveda, in caso di mancato versamento del fondo spese da parte del creditore procedente nel termine di trenta giorni suindicato, a trasmettere immediatamente gli atti al G.E., ma a rivolgere previamente il medesimo invito (a mezzo PEC o raccomandata a./r.) anche a costoro , i quali vi dovranno provvedere Detto invito deve contenere che, in anche caso di mancato versamento del fondo spese nel termine di trenta giorni suindicato, gli atti saranno rimessi al G.E. per la declaratoria di improcedibilità della procedura ;

sin da ora il professionista delegato a richiedere al creditore procedente ðtutte le volte in cui ciò si renda in concreto necessario per la prosecuzione degli esperimenti di vendita e previa giustificazione delle spese già sostenute ð del suddetto fondo spese, di volta in volta nella misura pari allõulterio superiore in caso di vendita avente ad oggetto quattro o più lotti).
Il creditore procedente dovr¨ provvedere allõin delegato (a mezzo PEC o raccomandata a./r.) alluopo rivoltogli dal professionista delegato lõ che, in caso di mancata integrazione del fondo spese nel termine di trenta giorni suindicato, gli atti saranno rimessi al G.E. per la declaratoria di improcedibilità della procedura .

, il professionista delegato dovr¨ provvedere, in caso del fondo spese da parte del creditore procedente, a trasmettere immediatamente gli atti al G.E., ma a rivolgere previamente il medesimo invito (a mezzo PEC o raccomandata a./r.) anche a costoro , i quali vi dovranno provvedere

Detto invito deve contenere che, in caso di mancata integrazione del fondo spese nel termine di trenta giorni suindicato, gli atti saranno rimessi al G.E. per la declaratoria di improcedibilità della procedura ;

che il professionista delegato, in tutti i casi suindicati di mancato tempestivo versamento del fondo spese e/o di mancata integrazione dello stesso da parte del creditore procedente (e/o dei creditori intervenuti muniti di titolo, ove presenti) nel termin e perentorio di trenta giorni dallõinvito rivolto dal professionista del gli atti G.E. per la declaratoria di improcedibil

gli oneri economici necessari alla pubblicità, qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che, in tal caso, sarà valutata la eventuale improcedibilità dellõesecuzione .

in particolare, che, -*bis* c.p.c., se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal G.E. per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il G.E. dichiara con ordinanza dellõestinzione del processo esecutivo,

le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate:

- decorrente dalla nomina, il professionista delegato pena la revoca dellõincari riconferma quale delegato in altre procedure. Sin dal conferimento della delega, inoltre, il professionista delegato è autorizzato a contattare direttamente lõe stimatore, al fine di ottenere tutti i chiarim staggiti, del loro valore attuale e della regolarità urbanistica degli stessi;

¶ il professionista delegato dovr¨ determinare i
relazione del delegato, tenuto conto delle eventuali note depositate dalle
parti ai sensi dell'art. 173-*bis*, disp. att. c.
concretamente riposto dal mercato verso i beni posti in vendita, dovrà riferire a
questo G.E. circa eventuali modificazioni da apportare al prezzo base così come
determinato dall'esperto;
¶ il professionista delegato dovr¨, altres³, ver
di prestazione energetica, provvedendo a richiedere, ove detto attestato non
risulti agli atti della procedura, ad indicare
dell'aggiudicatario l'onere di dotare l'immo
energetica prima del decreto di trasferimento;
¶ il professionista delegato dovrà, infine, provvedere:
- ü a redigere e pubblicare sul PVP, entro sessanta giorni dall
di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p
impartite, dando contezza del fatto che l
inferiore di un quarto al prezzo base e che, in ogni caso, troveranno
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 571 e 572, co. 2 e 3, c.p.c.;
- ü a notificare l'avviso di vendita a tutte le
e creditori intervenuti) nonché agli eventuali creditori iscritti non intervenuti,
all'eventuale coniuge comproprietario non d
di comunione legale), ed al debitore originario, qualora la procedura si svolga
contro il terzo proprietario ex art. 602 e ss. c.p.c. Al riguardo, si precisa che
il delegato avr¨ cura di formare l'avviso
pubblicità in modo che sia omessa ("omissis") l'indicazi
del debitore esecutato

L'avviso di vendita deve contenere le seguenti in

a. natura dell'immobile oggetto della vendita e
diritti immobiliari che si pongono in vendita e i dati catastali;
b. prezzo base dell'immobile e l'aumento minimo p
c. indicazione del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima nonché il
nome e il recapito telefonico del custode;
d. precisazione del numero di lotti;
e. termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi, entro il quale
possono essere proposte offerte d'acquisto ai
f. modalit¨ di presentazione dell'offerta telemat
g. modalità di prestazione della cauzione e ammontare della stessa;
h. data e ora fissate per la deliberazione sull'o
i. disciplina generale della gara successiva alle offerte;
j. precisazione che, al momento dell'offerta, l'o
eleggere il domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale e che, in mancanza,
le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria.

Nel predetto avviso dovrà, altresì, essere:

- indicato che gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata
nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi ivi per intero richiamata e
trascritta);
- indicata la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di
destinazione urbanistica di cui all'art. 30 d
2001, n. 380, nonch® le notizie di cui all'art
40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di
insufficienza di tali notizie, tale da determi
citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40,
47, ne va fatta menzione nell'avviso;
- precisato che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico -

edilizia, lõaggiudicatario, potr¨ ricorrere, della l. 28 febbraio 1985, n. 47 come integrat giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanat oria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

-

- precisato che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passiv e; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- indicato che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, lõesistenza di eventuali vi della cosa v enduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dellõar pagate dal debitore, p er qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- evidenziato che:
    a. lõimmobile viene venduto libero da iscrizi pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
    b. gli oneri fiscali derivanti dalla vendita s
    c. lõelaborato peritale sar¨ disponibile per ordinanza di delega ed allõ www.ivgmobise.it di ven www.asteannunci.it ;
    d. la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali;
    e. maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse.

Il professionista dovr¨, altres³, segnalare, nell decreto di trasferimento lõesistenza di opere re autorizzazione ed evidenziare le eventuali formalità (ad es.: eve ntuali trascrizioni di domande giudiziali) esistenti sul bene che non saranno oggetto di cancellazione a seguito di acquisto da parte dellõaggiudicatario.

MODALITë DI PRESENTAZIONE DELLõOFFERTA TELEMATI DECRETO MINISTERIALE

Le offerte andranno depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che di seguito si riportano:

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

a) i dati identificativi dell'offerente, con l'es
partita IVA;

b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la

c) l'anno e il numero di ruolo generale della pro

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

e) la descrizione del bene;

f) l'indicazione del referente della procedura;

g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle ope

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;

i) l'importo versato a titolo di cauzione;

l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonif
cauzione;

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica
quello di cui al co. 5, utilizzata per trasmetter
previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territori
fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2 code de l'*International Organization for Standardization*.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto

dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando lõofferta ¯ essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. Lõofferta, quando ¯ sottoscritta con firma di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, co. 1, lettera n).

Si applica il co. 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati allõofferta in form informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al co. 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui allõarticolo 26.

1. Lõofferta e i documenti allegati sono inviati certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, lõattestazione del gestore per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando lõidentificazione ¯ eseguita per via te la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al co. 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

1. Lõofferta si intende depositata nel momento in di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. Lõofferta pervenuta all'indirizzo di posta el
comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi
minuti antecedenti lõorario fissato per l'inizio

3. Il software di cui all'articolo 12, co. 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati d ell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, co. 1, lettere a), n) ed o).

4. Lõofferta e il documento di cui al comma 2 so
rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 c.p.c. Nei casi di cui al presente comma le offert e sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le off erte formulate a norma del presente comma dallõufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di p osta elettronica certificata del mittente. Il gestore e' tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dellõofferente che document
a norma del periodo precedente.

Ai sensi dellõart. 571 c.p.c. lõofferta telema
dallõofferente (o da uno degli offerenti o dal le
dal suo procuratore legale anche a norma dellõart

1) Lõ , anche ad integrazione di quanto stabilito dal D.M. cit.:
   a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato lõimmobile (non sar¨ possibile intestare quello che sottoscrive lõofferta); se lõofferente ¯ comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se lõofferente ¯ minorenn dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se lõofferente persona giuridica o un ente dotato di soggettività giuridica, bisognerà indicare i relativi dati identificativi ed allegare all'offerta il certificato camerale aggiornato e le autorizzazioni del caso;

b. i dati identificativi del bene per il quale lõo
c. lõindicazione del prezzo offerto che pu¸ es
nei limiti di un quarto (a pena dõinefficacia dellõoff
c.p.c.);
d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, che non potrà essere superiore al termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione;
e. lõespressa dichiarazione di aver preso vis

2) la cauzione andrà versata esclusivamente con bonifico bancario recante quale causale *versamento cauzione* ó sul conto corrente

3) la cauzione, a pena di inefficacia dellõoffer
corrente del gestore della vendita telematica
stessa e dovrà essere
4) salvo quanto previsto dallõart. 571 c.p.c., l
incanto è ; si potr¨ procedere allõaggiudica
anche qualora questi non si colleghi al portale il giorno fissato per la vendita;
5) le spese e gli oneri tributari connessi al trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre alla quota parte del 50% del compenso spettante al professionista delegato incaricato della predisposizione del decreto di trasferimento, nonché della sua registrazione, trascrizione e voltura , a norma del decreto ministeriale n. 227/2015 e al connesso rimborso spese generali) ; le spese necessarie per la cancellaz ione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito sono, invece, .
Lõimporto complessivo di tali oneri accesso
comunicato dal professionista delegato entro venti giorni dallõesperiment
vendita.

Atal fine, lõaggiudicatario dovr¨ depositare
una somma pari al 20% del prezzo di aggiudicazione: ove detta somma dovesse risultare insufficiente, lõaggiudicatario sa
comunicatagli da l professionista delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata a./r.), pena la decadenza dallõaggiudicazione;

6) salvo quanto disposto nel successivo punto
aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese dovrà essere versato, entro il termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine in dicato nellõofferta, sul libretto di
i cui estremi saranno comunicati allõagg iudic
lõesecuzione forzata si svolge su impulso o
(banca o cession ario del credito avente i requisiti
bancaria), lõaggiudicatario (che non intenda a
contratto di finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge) dovrà versare direttamente alla banc a mutuante (o al documentato cessionario del credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito di questa (art. 41 del d.lgs. n. 385/1993), nel termine di 110 giorni dalla data anzidetta secondo le modalità stabilite al punto successivo;
7) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione), dopo lõaggiudicazione,

(ed anche l'avvenuta ammissione allo stato passivo nel esecutato, richiedendo il deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo dal quale risulti la relativa ammissione) e provvederà a calcolare approssimativament e tutte le somme necessarie per le spese della procedura (quali quelle destinate alla liquidazione dei compensi del professionista e del custode) definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere. Così calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario diretta fondiario, nel termine indicato nell'offerta versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate. Entro i 10 giorni successivi al pagamento, dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, l'originale della qui Il professionista delegato sarà comunque tenuto ad acquisire tale documento. L'indicazione da parte del professionista dele al creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ric

Nel caso in cui, oltre al creditore fondiario, vi siano altri creditori ipotecari o chirografari tempestivi, il versamento diretto importo di cui all'art. 2855 c.c., mentre a tutti al delegato. L'aggiudicatario, infine, unitam anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico (la cui entità sarà stabilita dal professionista delegato);

8) in caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indica

il G.E. (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del professionista delegato)

, che dovrà essere trasferita dal conto corrente del gestore su app osito conto corrente e/o libretto intestato alla procedura esecutiva e vincol professionista delegato provvederà ad aprire presso la Banca Popolare delle Province Molisane S.P.A.; analogo conto corrente e/o libretto dovrà ess ere aperto anche in caso di aggiudicazione, su cui trasferire la cauzione e su cui dovrà essere versato il saldo;

9) il professionista delegato, referente della procedura, prenderà atto delle offerte presentate telematicamente e le esaminer nel di vendita;

10) il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza.

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa – senz'altr

Nel corso del , se l'unica offerta sia i un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilit¨ di aggiudicare lõimmobile delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulte riore tentativo di vendita alle stesse condizioni;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dellõimmobile, necess quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile,

.

Nel corso degli esperimenti di vendita successiv nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene ¯ aggiudicato allõunico offerente.

Qualora per lõacquisto del medesimo bene siano procederà a gara telematica tra gli offerenti partendo, come prezzo base per la gara, dal valore dellõofferta pi½ alta.

Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide.

Non sono ammesse offerte in aumento presentate con importi decimali.

La gara avrà la durata di 2 (due) giorni, entrambe coincidenti con giornate lavorative (secondo il calendario delle festività nazionali) ed escluso il sabato.

Il professionista delegato fisserà alle ore 12.00 del giorno di scadenza il termine ultimo per la formulazione delle offerte in aumento.

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 10 minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di altri 10 minuti, per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di segu ito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Se, invece, gli offerenti non diano luogo alla gara mediante formulazione di offerte in aumento, il professionista delegato aggiudicher¨

- dellõofferta originaria pi½ alta;
- di quella assistita da cauzione più elevata;
- di quella che prevede tempi più brevi e forme di pagamento più convenienti per la procedura;
- in ultima analisi, dellõofferta presentata pe

Ogni offerente ammesso alla gara è libero di parteciparvi o meno.

Le offerte in aumento sullõofferta pi½ alta

La gara telematica sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte migliorative rispetto

Lõofferente che avr¨ fatto lõultima offerta valid

e-mail *sms*

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara:

- tramite la piattaforma suindicata, sar¨ visibile a tutti i parte il prezzo maggiore nonch® al professionista aumento;
- il professionista delegato provveder¨ ad effet piattaforma;
- tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite PEC dallõindirizzo di posta elettronica certi allõindirizzo comunicato dal soggetto partecip Resta fermo che

  .

  Lõeventuale mancata ricezione di comunicazioni non invalida lo svolgimento della vendita, né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti.
  Qualora nessuno degli offerenti ammessi a partecipare alla gara telematica intenda partecipavi, verr¨ dichiarato aggiudliõcoaftfaerritoa più alta, o, in caso di pari offerta, quella assistita da cauzione più elevata, o, in caso pari cauzione, quella che prevede tempi più brevi e forme di pagamento più convenienti per la procedura e, in ultima anal
- entro 48 ore dallõaggiudicazione del bene il ovvero il gestore provvederanno alla restituzione delle cauzioni ricevute dai non aggiudicatari mediante bonifico bancario, al netto degli oneri bancari;
- terminata la gara, il professionista delegato aggiudica il lotto e/o i lotti secondo i criteri sopra indicati ovvero d¨ atto che lõas

Prima di dare corso allõeventuale gara ai sensi d in caso di presentazione dellõistanza-589 c.p.c., se gnaz renderà edotti gli offerenti.

Il professionista delegato provveder¨ sullõista tempestivamente depositata nel termine di cui all

, qualora ricorra, alternativamente, una delle seguenti situazioni:

- la vendita non abbia avuto luogo per mancanza totale di offerte;
- la vendita non abbia avuto luogo in qu-base, o lõu
- la vendita non abbia avuto luogo in quanto, in presenza di più offerte, ed in assenza, tuttavia, di gara tra gli offerenti, il prezzo indicato nella migliore offerta sia inferiore al prezzo base;
- la vendita non abbia avuto luogo in quanto, in presenza di più offerte, ed in presenza di gara tra gli offerenti, il prezzo offerto inferiore al prezzo base.

Il delegato si asterr¨, quindi, dallõaggiudicazio in presenza dellõistainlzaprdeizzaos sreaggmaizuinotroe ,dagli of

gara non superi il prezzo -base, dovendo viceversa aggiudicare al migliore offerente nel caso contrario .

Qualora non siano state presentate offerte efficaci e la vendita non abbia avuto esito positivo, il delegato provvederà a disporre una nuova vendita ex art. 569 c.p.c., a nuove condizioni, .

Nel caso di esito negativo del quarto esperimento di vendita, il delegato provvederà a fissare immediatamente un ulteriore esperimento di vendita, da espletarsi con le stesse modalità e senza incanto, (come previsto dallõart. 591 c.p.c.), provvedendo, anche in tal nuovo avviso di vendita recante le indicazioni enunciate nonché al compimento degli adempimenti pubblicitari, come sopra regolamentati.

bis

Il professionista delegato, infine, nel caso in cui anche il abbia avuto esito negativo,

×

- descrizione del lotto e/o dei lotti;
- indicazione dellõoriginario valore di stima
- breve cronistoria dei tentativi di vendita espletati e, in particolare, indicazione dei successivi prezzi base dõasta, con i rel di vendita;
- le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente e le relative possibilità di soddisfazione, espresse anche in valore percentuale;
- una sommaria indicazione delle spese di giustizia già sostenute e di quelle prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati e lo stato delle liquidazioni dei compensi spettanti agli ausiliari (indicando, altresì, se siano stati liquidati ed in che misura, anche a titolo di mero acc onto);
- le ragioni che hanno sin qui ostacolato la vendita dei beni staggiti, specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interess
  In particolare, il professionista dovrà segnalare al G.E. ogni informazione utile, tra le quali si indicano (a titolo meramente esemplificativo):
  - immobile privo di segmento di mercato o comunque non appetibile (ad esempio: rudere, immobile abbandonato, terreno non agevolmente raggiungibile; terreno agricolo non appetibile; etc.);
  - fattori esterni (immobile ubicato in aree depresse e/o degradate);
  - immobile ubicato in contesto familiare de
  - onere di costituzione o sottoposizione a servitù prediali;
  - necessità e/o impossibilità di regolarizzazione edilizio -urbanistica;
  - necessità di interventi di ristrutturazione;
  - immobile sottoposto ad ordine di demolizione;
- il presumibile valore di realizzo del bene staggito qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita;

- le somme attualmente presenti sui libretti intestati alla procedura;

× , tramite PEC, tale relazione ai creditori della procedura, nonché alla parte esecutata (ove costituita), con lõinvito stesso, , le proprie osservazioni e/o determinazioni in ordine al prosieguo e/o alla chiusura anticipa dovr¨ contenere lõespche il mancato riscontro da parte dei creditori nel termine di 15 gior ni suindicato potrà essere considerato come disinteresse allõulterior; e prosieguo della pro

× unitamente alla relazione trasmessa alle parti e alle osservazioni e/o determinazioni alla stessa fatte pervenire al professionista delegato a cura delle parti stesse, al fine della adozione degli opportuni provvedimenti.

In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti *ex* art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello sopra indicato ovvero quello minore indicato nellõofferta dallõaggiudic

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.

Nellõipotesi in cui il procuratore legale abbia e per , dovrà dichiarare al professionista nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fa procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendit a stessa.

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al professionista, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito lõimmobil volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazion i. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.

In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla prese esclusivamente a carico del creditore.

Qualora lõaggiudicatario, per il pagamento del s contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sullõimmobile acquistato, egli dovr¨ indicare ne l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dallõ assegno sul libretto intestato alla procedura. Conformemente a quanto previsto dallõart. 585, ultimo comma, c.p.c. nel decreto di trasferimento il G.E. inserirà la seguente dizione:

ò rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ..... da parte di ..... a fronte del contratto di mutuo a rogito ..... de l ..... rep. ..... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il co grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dallõart. 585 c.p.c., ¯ fatto d presso il Servizio di pubblicit¨ immobre il presente dell decreto se non unitamente allõiscrizói.one dellõipo

In caso di revoca dellõaggiudicazione le somme e
allõistituto di credito mutuante, senza aggravio

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante:

1. almeno sessanta giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico sul portale del Ministero della Giustizia in unõa vendite pubbliche, ai sensi dellõart. 490, co. 1, c.p.c., lõa sito internet del Ministero della Giustizia, *vendite pubbliche* ó e che -*bis* c.p.c. dispone che lõomess dellõavviso di vendita sul portale per causa creditore intervenuto munito di titolo esecutivo

   Occorre, inoltre, evidenziare che, ai se caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000,00 euro, e di beni immobili,

   bis

   è altresì inserita in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.

   Ai sensi d-*equater* õdisp. att. c.p.c., la pubblicazione sul portale deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, le quali prevedono che la pubblicazione sui siti individuati dal G.E. sia eseguita prelevando dal portale i dati della vendita; appare, pertanto, efficiente a vendita sul portale e sui siti internet ,
   autorizzando la cancelleria ad inserire la Società nel registro informatico SIECIC con incarico di commissionario, così da poter accedere al PVP.

   Qualora il creditore procedente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, il professionista delegato trasmetterà alla società, gestore delle vendite, copia della delibera del Consiglio dellõordine degli avvocati con il quale patrocinio.

   Il gestore delle vendite, il giorno prima di quello fissato per la vendita, procederà a scaricare dal Portale la certificazione di avvenuta pubblicità sul PVP e ad inviarla al professionista delegato, il quale provvederà ad allegarla al verbale delle operazioni di vendita;

2. , per estratto, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi d privati immobiliari mediante il servizio , ossia
   nonché sul sito e sul periodico ,
   con omissione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rilevare lõidentit¨ di questõultimo e di ever seguenti inf ormazioni:
   a. numero di ruolo della procedura;
   b. nome del G.E.;
   c. nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico;

d. diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà etc.);
e. tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, etc.);
f. Comune ed indirizzo ove è situato l'immobi
g. caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, etc.);
h. eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, etc.);
i. condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi);
j. modalità della vendita (telematica con gara asincrona);
k. ammontare del prezzo base per la vendita e del rilancio minimo in caso di gara;
l. termine per la presentazione delle offerte per la vendita;
m. data, luogo ed ora fissata per la vendita;

3. nei soli casi di terreni, abitazioni o locali adibiti a deposito o autorimessa ovvero all'esercizio di piccole attività commerciali termine per la presentazione delle offerte o pubblici manifesti (da affiggersi nel centro abitato del Comune in cui sono situati gli immobili oggetto della vendita);

, al quale compete l a verifica della sussistenza delle condizioni per effettuare tale tipologia di pubblicità;

4. pubblicazione almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data de www.ivgmilano.it nto su www.asteannunci.it , unitamente a copia della presente ordinanza e della relazione di stima (e relativi allegati) re *bis* disp att. dall'e c.p.c.

Copia dell'avviso di vendita dovrà essere tra pubblicizzazione, al G.E. e notificato al debitore esecutato ed alle parti.

Sarà cura del professionista delegato:

- eliminare dalla copia della relazione di stima, da trasmettere alla società incaricata della pubblicità, tutti i riferimenti alla persona del debitore e di eventuali soggetti terzi (i cui nominativi d di idonei accorgim enti);
- richiedere alla predetta società lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari che precedono in qualità di gestore unico e centro di fatturazione con pagamento diretto agli editori e intestazione della fatturazione unica quietanzata al creditore procedente , almeno novanta (90) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'a documentazione da pubblicare su internet , compilato in ogni sua parte e la ricevu ta di avvenuto pagamento degli oneri previsti per i servizi da svolgere, in una delle seguenti modalità:
  - posta elettroni- mail del gestore, all'indirizzo e
  - invio telematico della documentazione presente nell'area riservata del sito int

  A tal fine si autorizza la Società a non dare corso agli adempimenti pubblicitari in presenza di per i servizi di pubblicità ex art. 490, co. 2 e 3, c.p.c. Il delegato dovrà in tale caso avvertire con urgenza il G.E. il quale, previa verifica dell'interesse a proseguire la pr consequenziali.

Il professionista delegato provvederà, oltre-*bis* agli a

c.p.c.:

- a ricevere dal gestore della vendita telematica le offerte di vendita depositate telematicamente, ad esaminarle e a prenderne atto, ove ritenute valide ed efficaci;
- a deliberare sulle offerte di acquisto redigendo verbale delle relative operazioni, anche attraverso quanto trasmessogli dal gestore (o acquisito dal relativo sito), che deve contenere le circostanze di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti, la descrizione delle attività con l'identificazione dell'aggiudicatario e le D.M. 26 febbraio 2015 n. 32; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, co. 2, c.p.c.;
- a depositare a mezzo p.c.t. copia del verbale provvedendo ad inserire l'originale dello stes
- a ricevere o autenticare la dichiarazione di n
- in caso di mancato versamento del saldo prez fissare immediatamente nuovo esperimento di vendita alle medesime condizioni di cui all'ultimo tentativo di vendita, trasmette del provvedimento di cui all'art. 587 c.p.c.;
- ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'ar a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
- ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 d operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;
- a predisporre (con espressa menzione della situazione urbanis aggiornamento delle visure in atti al fine d iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli su trasmettere senza indugio al G.E.

  La bozza del decreto di trasferimento, con relativa nota di accompagnamento, dovrà essere redatta

---

Nel trasmettere al G.E. il decreto di trasferimento (che, ex art. 586 c.p.c., ripete la completa descrizione già contenuta nell'avvis accompagnamento secondo i modelli in uso press dovrà allegare anche:

- file contenente la bozza di tale decreto in formato .rtf;
- avviso di vendita notificato;
- pubblicità su PVP, portali privati, e su Internet;
- offerte con copie -assegni;
- verbale d'asta;
- attestato del delegato di tempestivo versamento del saldo -prezzo, quietanza dell'eventuale creditore fondiario, e libre
- elenco delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento di cui occorre disporre la cancellazione (da eseguirsi solo previo avviso da parte dei creditori a coloro che abbiano eseguito tali iscrizioni o trascrizioni). A tale proposito, il professionista delegato inserirà nel te cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni anteriori al pignoramento, nonché l'ordine di cancellare le singole iscrizio notificato l'avviso (p.s.c.) nonché i pignoramenti trascritti successivamente (previa verifica degli adempimenti ex art. 561 c.p.c.);

- Á sintetica relazione che ricostruzione la continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento, sino a risalire al primo atto ultraventennale *inter vivos* trascritto,
- Á estremi dellõeventuale contratto di finanz diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, ove il versamento del prezzo sia avvenuto con tale modalità;
- Á ove richiesto dalla legge, certificato di destinazione urbanistica ex art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 anche se già acquisito nel fascicolo telematico o da acquisire nuovamente, aggiornato, nel caso in cui sia decorso un anno dal suo rilascio;
- Á lõattestazione di prestazione energetica sottoscritta dallõaggiudicatario, in cui c informazioni e la documentazione necessaria in ordine alla certificazione energetica;
- Á le dichiarazioni ai fini fiscali rese dallõ alla copia dei documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del D.P.R. n. 445/2000;
- Á attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dellõaggiudicatario;
- Á

Il professionista delegato provvederà poi:

- Á ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione, annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché allõespletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dellõoriginale dellõordine di cancellazione dei grav;
- Á a trasmettere allõaggiudicatario la nota di tr copia autentica del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone atto nel progetto di distribuzione;
- Á ad espletare, ai sensi dellõart. 164 disp. att. carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;
- Á a disporre, nellõipotesi di vendita di pi½ lot ai sensi dellõart. 504 c.p.c. e dellõart. 1 dellõaggiudicazione di uno o pi½ lotti (e ten acquisito alla procedura), sia stata gi¨ cons complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al G.E.;
- Á a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti in via telematica non resisi aggiudicatari, mediante bonifico sul conto corren indicato, nella propria domanda di partecipazione alla vendita, il codice IBAN o, comunque, sul conto corrente dal quale la cauzione è stata inviata,

- Á a depositare, in caso di esito positivo della spese per il trasferimento della proprietà sui libretti corrispondenti intestati alla procedura;
- Á alla formazione del , come di seguito indicato.

Il professionista delegato, in particolare, al fine di redigere il progetto di distribuzione, dovrà:

Á

- ü ai creditori un termine non superiore a 15 giorni per la comunicazione delle proprie note di precisazione del credito e delle note spese del compenso dei difensori; si precisa che i compensi dei difensori, se non vi sono osservazioni, si intendono automaticamente liquidati co distribuzione;
- ü agli ausiliari un termine non superiore a 15 giorni per la comunicazione delle proprie istanze di liquidazione dei compensi; il professionista delegato dovrà quindi provvedere a quantificare il compenso spettante agli ausiliari ð quali spese prededucibili ð, ivi compreso il proprio compenso, sulla base delle istanze pervenute e facendo applicazione dei criteri fissati nelle circolari in uso presso lõintestato Tribunale (del 1 05/04/2017) e i compensi si intendono automaticame nte liquidati con lõapprovazione del piano di distribuzione;

Á , applicati gli artt. 591 -*bis*, co. 3, n. 12, 596, co. 1, e 598 c.p.c., il progetto di distribuzione, trasmettendolo al G.E., il quale provvederà a vistarlo e/o ad apportare le eventuali variazioni;

Á , entro 30 giorni dal visto e/o dalla comunicazione, da parte del G.E., del progetto di distribuzione, come eventualmente modificato,

_____

, con lõinvi comparire allõudienza cos³ fissata o aentpor esent un termine non inferiore a 10 giorni, avvertendo espressamente le parti che, ai sensi dellõart. 597 c.p.c.,

;

Á , qualora allõudienza fissata dal delegato nes non formulino osservazioni e, in ogni caso, nessuna delle parti abbia presentato osservazioni scritte a mezzo PEC e/o raccomandata con avviso di ricevimento nel termine allõuopo of efsissisoant ios tdaa ld epIregato o, comunq fra tutte le parti, apposito verbale, recante la conclusiva dichiarazione di approvazione del progetto, da depositarsi nel fascicolo telematico, unitamente alla documentazione comprovmaunicazione laõtatte Ve eparti sopra co indicate della data di udienza e unitamente, a responsabilità, che la data di udienza è stata comunicata a tutte le parti, che non vi sono state osservazioni o che sulle stesse è stato raggiunto lõa cancelleria provvederà a comunicare il verbale ed il relativo progetto a tutte le parti;

Á , dopo lõapprovazione del pcomunque tda o di sottoporre allõesame, deall lG. iS.tipe to id iv cs ed it somme, il pagamento in favore degli aventi diritto delle singole quote entro mediante lõassegnazione ai creditori (e a ch pagamento) tramite assegni circolari e/o bonifico bancario sulle coordinate IBAN eventualmente comunicate dai singoli creditori e/o ausiliari con le proprie note di precisazio ne del cre dito o con le proprie istanze di liquidazione dei compensi;

- il rapporto riepilogativo finale di cui al punto successivo nel termine ivi indicato;
- al progetto le modifiche necessarie, qualora, all'udienza dina professionista o nel termine di dieci giorni per le osservazioni da questi indicato, vengano formulate dalle parti osservazioni al della discussione tra tutti in ordine alle modifiche si rag da apportare al progetto stesso, alla luce delle osservazioni sollevate;
- in caso di persistente dissenso di taluna delle parti sulle modifiche da apportare, il progetto stesso, con le relative osservazioni, al G.E. per le sue determinazioni ai sensi dell'art. 598, co. 2,

In ogni caso, il professionista delegato terrà un corretto e tempestivo rapporto di collaborazione e informazione con l'Ufficio d esclusivamente sull'apposito modello ministeriale pubblicate sul Portale dei Servizi Telematici (P.S.T.) e depositando, ai sensi dell'16 *bis*, t. co. 9-*sexies*, del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012):

- entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, evidenziando eventuali criticità, se non precedentemente rilevate come custode;
- a decorrere dal rapporto riepilogativo iniziale, cui allegherà anche l alla procedura, evidenziando eventuali criticità;
- *bis*, con allegato estratto conto integrale dei movimenti effettuati sul conto intestato alla procedura, successivo agli adempimenti della fase distributiva, da depositare nel fascicolo telematico della procedura, in cui s dell'intero ricavato della procedura e delle s

che in base a quanto -*bis* c.p.c. il G.E. può disporre, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo,

L'istanza può essere pr della scadenza del termine per il depo

Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto da *bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti cl 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara o de

che la presente ordinanza sia comunicata:

- a cura della cancelleria, immediatamente, al professionista delegato, al custode (ove non coincidente con il professionista delegato), nonché alle parti;
- a cura del creditore che ha chiesto la vendita, entro il termine di trenta giorni della comunicazione a cura della cancelleria, ai creditori iscritti non intervenuti;

il professionista delegato che lõinosservanza dell provvedimento comporter¨ la revoca dell'incarico, di cui all'*art.* disp. att. c.p.c.

Campobasso, 16 aprile 2026 .

Il G.E.

dott.ssa Rossella Casillo